CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SITI IN STRADA PROVINCIALE SP25 AI SENSI DELL'ART. 192, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/2006

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000081 DEL 17/10/2025**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO CHE

- Con prot. n. 97486 del 22.09.2025, perveniva al Settore Igiene Ambientale, da parte del Nucleo Investigativo della Regione Carabinieri Forestale di Catanzaro, segnalazione riferita al rinvenimento, in stato di abbandono sul suolo, di rifiuti *"illecitamente abbandonati in una diramazione della strada statale SP25 comunemente chiamata Casa del Cacciatore";*
- A seguito degli opportuni accertamenti si è potuto constatare che la presenza dei rifiuti, oggetto di segnalazione, si colloca all'interno aree ricadenti nelle particelle [redacted] del Comune di Catanzaro, entrambe di proprietà della società [redacted];

PRESO ATTO che in seguito alle comunicazioni di avvio del procedimento, finalizzato all'emissione degli atti previsti dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 *("Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.")*, non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni o memorie scritte che evidenzino elementi nuovi rispetto alla eventuale attribuzione ad altri soggetti dell'obbligo di ripristino;

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:
"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. (...);
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

DATO ATTO che:

- *"la più recente giurisprudenza amministrativa in argomento ha ritenuto che, in relazione ai soggetti passivi dell'ordine di rimozione di rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, cit., lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2021, n. 2171; Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2018 n. 4781)";*
- *"secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, se è pacifico che il proprietario che non vigila sulla sua proprietà è responsabile per l'abbandono incontrollato di rifiuti operato da terzi, quando "omette quei doverosi controlli che -soli- potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2021, n. 239), a maggior ragione tale responsabilità non può non configurarsi "per il proprietario che locando un immobile e consentendone o comunque accettando e tollerando la sublocazione a terzi, sia pienamente consapevole che esso sarà destinato a ospitare rifiuti, non potendo allegare l'esistenza di autorizzazioni, se ed in quanto non si attivi in alcun modo per verificare la conformità dell'attività alle medesime";*
- *"il proprietario risponde in via solidale con il trasgressore dell'obbligo di rimozione rifiuti, recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, anche se incolpevole, per aver omesso di svolgere adeguata attività di vigilanza, al fine di contrastare il deposito incontrollato e l'abbandono dei rifiuti, nonché per aver omesso quelle cautele e quegli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di una adeguata ed efficacia custodia dei beni medesimi".*

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito oltre che impedire l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante l'omessa vigilanza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, più in particolare gli articoli:
  - 192, comma 3;
  - 239, comma 2;
- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14.10.2010 e Modificato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.04.2014, con Deliberazione di C.C. n.13 del 02.02.2018 e con Deliberazione C.C. n. 51 del 31.05.2022

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, alla società [redacted], in qualità di proprietaria delle aree catastalmente identificate al foglio di mappa [redacted], NCT del Comune di Catanzaro:

1) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su terreno di proprietà e identificato al foglio n. 69 particelle 181, da eseguirsi **entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente** con l'obbligo di conferire il materiale rimosso a centri di

raccolta autorizzati e tramite l'ausilio di ditte specializzate ed appositamente autorizzate;

2) di ripristinare lo stato dei luoghi;
3) i rifiuti potenzialmente pericolosi, ovvero classificabili con EER pericoloso o non pericoloso sulla base delle sostanze pericolose in essi contenute, dovranno essere sottoposti preventivamente ad analisi di laboratorio per la valutazione dell'effettiva pericolosità. Analogamente, nei casi in cui l'eventuale pericolosità derivi da componenti pericolosi, la classificazione dovrà essere effettuata mediante verifica della loro presenza e della loro tipologia;
4) la comunicazione al Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dai relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.), al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

AVVERTE

a) che la violazione di quanto disposto con la presente ordinanza, comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste dalla legge;
b) che lo smaltimento di rifiuti presenti all'interno delle aree sopra identificate dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
c) che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.lgs. n° 267/2000;
d) In ipotesi di inottemperanza della presente Ordinanza, si stabilisce fin d'ora che:

- il Settore Igiene Ambientale dovrà provvedere al coordinamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti e sanificazione dei locali, con rendicontazione delle spese sostenute;
- il Comando di Polizia Locale dovrà garantire la sorveglianza e la verifica dell'ottemperanza della presente Ordinanza;
- il Settore Avvocatura dovrà attivarsi per il recupero delle spese affrontate dall'Amministrazione.

DISPONE

La notifica del presente Atto a:

- [redacted];
- A.S.P. Catanzaro - U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
- Comando Polizia Locale;
- Settore Igiene Ambientale;
- Settore Avvocatura;

La Polizia Locale resta incaricata del controllo sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione di Catanzaro entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data di notifica.

Firmato digitalmente da: Andrea Adelchi Ottaviano
Data: 17/10/2025 11:12:05

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da
NICOLA FIORITA
CN = NICOLA FIORITA
C = IT